



13960-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 850/2021
DOMENICO FIORDALISI		CC - 04/03/2021
ROSA ANNA SARACENO		R.G.N. 30678/2020
GIACOMO ROCCHI	- Relatore -	
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 12/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo proposto da (omissis) avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata avanzata con riferimento a numerosi periodi di pregressa detenzione, anche risalenti nel tempo.

Il Tribunale osservava che i titoli in espiazione (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata, detenzione di armi) erano relativi a periodi a partire dal 1995 ed erano proseguiti fino al 2006, dimostrando che i precedenti periodi di detenzione non erano stati dedicati alla partecipazione all'opera rieducativa, ma all'affermazione in campo associativo.

La partecipazione alla associazione, poi, doveva ritenersi proseguita fino al 2008, data della sentenza di condanna di primo grado.

I due periodi successivi di detenzione erano contraddistinti da violazioni disciplinari, indicative del fatto che il detenuto non aveva inteso rispettare le regole che sovrintendono la vita dell'istituto penitenziario, rispetto che misura il grado di impegno del detenuto nell'opera di rieducazione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (omissis), deducendo omessa motivazione sull'assenza di riscontri alla prosecuzione dell'attività illecita da parte del ricorrente nei periodi oggetto di contestazione, insufficienza della motivazione *per relationem*, omessa motivazione con riferimento all'assoluzione del ricorrente nonché sulle condizioni fisiche del detenuto nonché violazione di legge.

La difesa aveva contestato specificamente le motivazioni dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, ma il Tribunale le aveva riprese senza svolgere un'autonoma valutazione. In particolare, la difesa aveva contestato che la partecipazione all'associazione mafiosa fosse proseguita fino al 2006, alla luce della motivazione della sentenza di condanna: l'ordinanza si limitava a riprendere le argomentazioni incomprensibili di quella reclamata.

Inoltre, la difesa aveva dimostrato l'intervenuta assoluzione di (omissis) da altra imputazione associativa da parte del Tribunale di Nola, circostanza non valutata dal Tribunale. Ancora, il richiamo all'applicazione delle misure di sicurezza nel 2006 non teneva conto che le stesse erano conseguenza automatica delle condanne.

Anche con riferimento alle sanzioni disciplinari riportate nell'ultimo periodo, la motivazione era sommaria e non teneva conto delle deduzioni difensive che rimarcavano le precarie condizioni psicofisiche del detenuto; per di più, le ammonizioni erano state successivamente dichiarate estinte per buona condotta, dimostrando che le infrazioni non erano di gravità tale da inficiare l'opera di rieducazione.



3. Il Procuratore generale, Luca Tampieri, nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Preliminarmente si deve prendere atto che i motivi di ricorso non sembrano coinvolgere il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per i periodi di detenzione più risalenti (2/4/1993 – 4/7/1994, 5/4/1996 – 6/7/2000): ciò ben si comprende, tenuto conto che, negli anni successivi, ^(omissis), aveva commesso due estorsioni e aveva partecipato ad un'associazione mafiosa, come accertato in due sentenze di condanna, cosicché – come da giurisprudenza costante di questa Corte – la non effettiva partecipazione all'opera di rieducazione nel corso della detenzione si poteva evincere alla consumazione dei delitti immediatamente successivi alla scarcerazione ovvero – quanto alla partecipazione all'associazione – contestuali alla detenzione stessa.

2. Le censure si concentrano sul diniego concernente tre periodi: quello dal 2002 al 2008, lasso temporale trascorso quasi interamente in detenzione da ^(omissis) rispetto al quale il diniego della liberazione anticipata viene fondata sulla permanenza della partecipazione all'associazione mafiosa accertata con la sentenza del Tribunale di Nola del 23/7/2008, e i due semestri ricadenti rispettivamente nel 2010 e nel 2011, rispetto ai quali il diniego del beneficio viene fondato sulle infrazioni disciplinari commesse dal detenuto.

Quanto al primo periodo, in discussione è la prosecuzione della partecipazione all'associazione di stampo mafioso fino alla data della sentenza di primo grado pur a seguito della detenzione (iniziata il 18/11/2002). La contestazione formulata nel processo davanti al Tribunale di Nola era "aperta" ("con condotta perdurante"), cosicché era ben possibile, da una parte, richiamare la giurisprudenza che permette di fissare il termine finale del delitto associativo alla data della sentenza di primo grado, dall'altra contestare tale fissazione al fine di dimostrare che, al contrario, il soggetto aveva receduto dall'associazione in epoca precedente.

Preliminarmente si possono, tuttavia, avanzare due considerazioni: in primo luogo, si deve escludere che il mero fatto della detenzione faccia venire meno la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso: in effetti, come ripetutamente affermato da questa Corte, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua

partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 8461 del 24/01/2017 Cc. (dep. 21/02/2017) Rv. 269121 - 01); di conseguenza, la permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorceria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 1, Sentenza n. 46103 del 07/10/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 261272 - 01); in secondo luogo, ai fini della decisione che il Tribunale di Sorveglianza era chiamato ad adottare, rilevano le sentenze di condanna e non quelle di assoluzione: il ricorrente sottolinea di essere stato assolto in altro procedimento davanti al Tribunale di Nola, ma, ciò che interessava nel caso di specie era la sua partecipazione all'associazione mafiosa nel periodo 2002 - 2008, "coperta" dalla sentenza di condanna.

Ciò premesso, l'ordinanza impugnata aggancia la valutazione di prosecuzione della partecipazione anche nel periodo di detenzione al ruolo di capo indiscusso del clan ricoperto da (omissis) alla data dell'arresto e alla reggenza dell'associazione da parte del fratello, nonché alla certezza dell'operatività del sodalizio almeno fino al 2006 (epoca di consumazione di ulteriori reati); il ricorrente, d'altro canto, contrapponeva nel reclamo la non attribuibilità a (omissis) dei reati commessi dopo la sua carcerazione: come si vede, censura generica che non conteneva né una seria contestazione della permanente operatività del clan dopo l'arresto del 2002 né, tanto meno, il recesso da parte del ricorrente o la sua esclusione dal sodalizio.

3. Quanto, invece, alla rilevanza delle infrazioni disciplinari commesse nei periodi più recenti, la valutazione della loro significatività ai fini della prova della partecipazione all'opera rieducativa è strettamente di merito; come correttamente osserva il Procuratore Generale, l'argomento difensivo delle condizioni di salute precarie del detenuto è decisamente generico, atteso che le infrazioni non erano in alcun modo connesse a tale stato; infine, la circostanza che, successivamente, le sanzioni disciplinari erano state dichiarate estinte per buona condotta non appare decisiva ai fini della valutazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva di mira le condotte poste in essere e non la validità formale della sanzione


disciplinare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 marzo 2021

Il Consigliere estensore
Giacomo Rocchi



Il Presidente
Vincenzo Siani

